

# UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Comuni: Calendasco – Gossolengo – Gragnano Trebb.se – Rivergaro  
Sede legale Rivergaro Via San Rocco 24

Rep. N. 34.

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI "BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA" DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.-----


L'anno 2017 addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 in Gragnano Trebbiense nella Residenza Municipale – Sala consigliere.

### Sono presenti

- 1) **Comune di Calendasco (Pc)** nella persona di **BELTRAMETTI MARIA** nata a Piacenza il 16.07.1950, domiciliato presso l'Ente rappresentato il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Calendasco con sede in Via Mazzini n. 4 P.I. 00216710035 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco, delegata per quest'atto dal Sindaco pro tempore Zangrandi Francesco, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 2) **Comune di Gossolengo (Pc)** nella persona di **SARTORI MASSIMO** nato a Piacenza il 07.04.1965 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gossolengo con sede in Piazza Roma n. 16 P.I. 00198670333 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco delegato per quest'atto dal Sindaco pro tempore Ghillani Angelo, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 3) **Comune di Gragnano Trebbiense (Pc)** nella persona di **CALZA PATRIZIA** nata a Piacenza il 07.09.1961, domiciliata presso l'Ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gragnano Trebbiense con sede in Via Roma n. 121 P.I. 00230280331 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 32 del 13 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 4) **Comune di Rivergaro (Pc)** nella persona di **ALBASI ANDREA** nato a Piacenza il 21.08.1981 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivergaro con sede in Via San Rocco n. 24 P.I. 00271960338 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;

### PREMESSO

I Consigli Comunali dei Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno e Sarmato, hanno approvato, con rispettivi atti, lo Statuto dell'Unione e che lo stesso è entrato in vigore;



- La composizione dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta è modificata con l'uscita del Comune di Agazzano e del Comune di Gazzola, da disporre mediante la stipula di una nuova Appendice all'atto costitutivo Rep. n. 25 sottoscritto il 31.03.2015;
- Che si sono regolarmente insediati gli Organi dell'Unione così come previsto dallo Statuto;
- Che i Comuni di Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, aderenti all'Unione, hanno approvato lo schema di Convenzione nel contenuto sottoscritto per il conferimento **"DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **Art. 2 – Oggetto**

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Bassa Val Trebbia e Val Luretta" il trasferimento delle funzioni relative alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 4 della sopra richiamata Convenzione, dei Comuni associati;  
I Comuni di Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro trasferiscono pertanto all'Unione, le funzioni relative alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica non assegnate all'Azienda Casa Emilia Romagna di Piacenza "ACER";

#### **Art. 3 – Finalità**

La gestione unitaria è finalizzata a garantire la centralità delle azioni amministrative sottese alla gestione unitaria e solidale del patrimonio dei Comuni aderenti all'Unione, di edilizia residenziale pubblica.  
Viene pertanto costituito il servizio associato per la gestione delle funzioni comunali di edilizia residenziale pubblica con sede operativa temporaneamente stabilita nell'ufficio del Comune di Gossolengo;

#### **Art. 4 – Funzioni trasferite e ambito di intervento**

L'esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività legate alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica e dei rapporti con l'Azienda Casa Emilia Romagna;  
L'estensione di tale sistema di funzioni a tutto il territorio dell'Unione, avverrà gradualmente sulla base delle indicazioni dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa  
Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

- Gestione Amministrativa delle politiche finalizzate alla soluzione del problema casa per le fasce deboli della popolazione;
- Informazione ai cittadini per una corretta divulgazione delle opportunità offerte e delle modalità di accesso ai servizi su tutto il territorio dell'Unione;
- Acquisizione e trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto della privacy di ogni cittadino residente nel territorio dell'Unione;
- Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e, più in generale, rapporti con l'Azienda Casa Emilia Romagna;
- Gestione bandi e graduatorie di edilizia residenziale pubblica, in rapporto con l'Azienda Casa Emilia Romagna;

#### **Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni;

#### **Art. 6 - Ambito territoriale**

L'ambito territoriale dell'esercizio associato delle funzioni comunali di edilizia residenziale pubblica è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione;



#### **Art. 7 - Forme di consultazione**

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti alle funzioni di cui alla presente convenzione, è la Giunta dell'Unione;

Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti o consulenti dell'Unione;

L'Unione si impegna a trasmettere agli Enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi;

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione;

#### **Art. 8 - Dotazione organica**

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Servizio gestione dell'edilizia residenziale pubblica verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L.;

In alternativa, secondo opportuna valutazione da parte della Giunta stessa, potrà essere attivato lo strumento dell'avvalimento degli uffici di uno dei Comuni aderenti con le modalità previste dallo Statuto vigente;

#### **Art. 9 - Beni strumentali**

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione;

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario;

#### **Art. 10 - Ripartizione delle spese**

I costi globali delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie;

I costi sono ripartiti fra i Comuni sulla base del criterio del numero degli alloggi ERP di proprietà di ciascun Comune. Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali;

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale utilizzato dall'Unione nel caso dell'avvalimento di cui al comma 8;

#### **Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio – Scioglimento dell'Unione**

Il recesso di un Comune dall'Unione è deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni;

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001;

#### **Art. 12 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria;

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Piacenza;
- Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile;

BH

Shm Ale

**Art. 13 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia municipale, e alla normativa vigente;

**Art. 14– Trattamento dei dati personali**

Le Parti danno atto che i dati contenuti nel presente contratto sono trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività contrattuale e per l'assolvimento degli obblighi delle Leggi e dei Regolamenti inerenti a tale materia.

**Art. 15 – Registrazione**

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto


per il Comune di Calendasco

Beltrametti Maria



per il Comune di Gossolengo

Sartori Massimo



per il Comune di Gragnano Trebbiense

Calza Patrizia



per il Comune di Rivergaro

Albasi Andrea

